

REGOLAMENTO (CE) N. 1583/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1994
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle uova sono stati fissati da ultimo con regolamento (CE) n. 709/94 della Commissione⁽³⁾, per il periodo dal 1° aprile al 31 giugno 1994, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁵⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2771/75, ai fini del calcolo dei prelievi all'importazione nel settore delle uova, sono fissati una volta all'anno i prezzi dei cereali foraggeri nella Comunità per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° luglio, in funzione dei prezzi di entrata e delle maggiorazioni mensili; che nonostante l'impegno profuso dalla Commissione il Consiglio non ha ancora fissato le maggiorazioni mensili per i cereali foraggeri; che per garantire il funzionamento ininterrotto del meccanismo dei prelievi suddetto è opportuno basarsi sulle maggiorazioni mensili che possono formare oggetto di una decisione del Consiglio per la campagna 1994/1995; che tale fissazione non pregiudica tuttavia eventuali

misure da prendere in applicazione di decisioni che il Consiglio può adottare ulteriormente in materia di maggiorazioni mensili per i cereali foraggeri per la campagna 1994/1995;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale sia uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che 1994; periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1994;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3501/93⁽⁷⁾;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2773/75;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 5. 1994, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 25.